

STATUTO

"IL CALICANTO" APS



Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i soci presenti, a **tempo indeterminato**, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa prevista in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di Promozione Sociale "**IL CALICANTO APS**" di seguito chiamata per brevità anche Associazione.

La stessa, non perseguendo alcuna finalità lucrativa, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, viene costituita in conformità al dettato previsto dall'art. 35 del D. Lgs 117/2017 e viene pertanto organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione, apartitica, acconfessionale e **non riconosciuta**, ha sede legale in Benevento, Via fontanelle, 2. L'eventuale trasferimento della sede legale, che verrà deliberato dal Consiglio direttivo, non comporterà alcuna modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera nel territorio di Benevento e provincia.

Viene espressamente prevista la possibilità per l'Associazione di costituire eventuali sedi secondarie e filiali su tutto il territorio regionale, nazionale ed anche estero. In tali casi il Consiglio Direttivo designerà un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione ricomprenderà automaticamente nella denominazione sociale l'acronimo ETS a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – SCOPO, ATTIVITA' E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017

- ✓ alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q)
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r)
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i)

- ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l)
- ✓ servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lettera m)
- ✓ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (lettera n)
- ✓ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (lettera p)
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u)
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v)
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lettera w)
- ✓ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (lettera e)
- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f)
- ✓ radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (lettera j)
- ✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k)



- ✓ attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (lettera o)
- ✓ cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; (lettera x)
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività musicale, artistico, dello spettacolo e didattico musicale. Eventuali proventi derivanti dalle attività associative non possono, in nessun caso, essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che essa si propone, sia in Italia che all'estero, sono in particolare rivolte alla promozione, valorizzazione e realizzazione di ogni attività ricentrate nelle aree: culturale, musicale, teatrale, artistiche e di spettacolo, delle arti e dei mestieri.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 3 – SOCI

L'ORDINAMENTO INTERNO DELL'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associative.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio deve, entro 30 giorni, motivare la decisione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ✓ frequentare i locali dell'Associazione;
- ✓ essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale provvede entro 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 8 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- ✓ adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- ✓ rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ✓ versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art. 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto di Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Il Presidente
- Il segretario
- Il Tesoriere
- L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, nei casi richiesti dalla legge.

Art. 8 – ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati; è consentita la convocazione a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio di esercizio. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

E in ogni caso consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa necessaria verifica, a cura del Presidente, dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è costituito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il bilancio sociale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- fissare la quota associativa a carico dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- fissare le norme di funzionamento dell'Associazione
- deliberare le eventuali attività diverse secondo l'art. 2 del presente Statuto
- predisporre la modifica dello Statuto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è formato da sette componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo le cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al periodo precedente, entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Organo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha libera facoltà di richiedere affidamenti bancari, di fare richiesta di apertura di conti correnti e più in generale di linee di credito, di richiedere l'emissione di carte di credito e di debito, di stipulare assicurazioni e fidejussioni, di sottoscrivere contratti di locazione.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Sono funzioni del Presidente:

- la tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione, nonché la conservazione della documentazione relativa;

- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nei suoi compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la Legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'ar. 30 del D. Lgs 117/2017.

In caso di superamento del limite di legge per la nomina del revisore legale l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione Deve tenere le seguenti scritture:

1. il libro degli associati;
2. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla redazione di una missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Art. 15 – VOLONTARI

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 16 – LAVORATORI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello



svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti imposti dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
4. erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. attività di raccolta fondi;
7. rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
8. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, richiesto e deliberato dai $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore deliberando, al contempo, in merito alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore su proposta dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – RINVIO

All'Associazione, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore, del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento



Eseguita registrazione il

N° 1053

Mod. 3

Vol.

Pagati €

200,00 duecento/00

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011

Il Dir.

Il Funzionario

MASTRO
FRANZONI

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Mastrolia
(disposizione di servizio n.)

13/24
ANZIO
NAPOLITANO

